

**REGOLAMENTO (CE) N. 407/2002 DEL CONSIGLIO  
del 28 febbraio 2002**

**che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

*Articolo 2*

visto il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (in prosieguo «regolamento Eurodac») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

**Trasmissione**

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Eurodac prevede che il Consiglio adotti le modalità di applicazione necessarie a definire la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 7 e la procedura applicabile al congelamento dei dati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e a compilare le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento Eurodac.
- (2) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata ad esso né è soggetta alla sua applicazione,

1. Le impronte digitali vengono digitalizzate e trasmesse nel formato dei dati indicato nell'allegato I. L'unità centrale, se necessario al suo funzionamento efficace, definisce i requisiti tecnici per la trasmissione del formato dei dati da parte degli Stati membri all'unità centrale e viceversa. L'unità centrale assicura che i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dagli Stati membri possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

2. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento Eurodac per via elettronica. L'unità centrale, se necessario al suo funzionamento efficace, definisce i requisiti tecnici per assicurare che i dati possano essere adeguatamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri all'unità centrale e viceversa. La trasmissione dei dati su carta utilizzando il modulo riportato nell'allegato II o mediante altri supporti (dischetti, CD-ROM o altri supporti che saranno sviluppati e generalmente utilizzati in futuro) dovrebbe rimanere limitata ai casi di prolungati guasti tecnici.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Definizioni**

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- a) «unità centrale», l'unità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento Eurodac;
- b) «base di dati», la base di dati centrale informatizzata di cui all'articolo 1, paragrafo 2 lettera b), del regolamento Eurodac;
- c) «confronto», la procedura di verifica della corrispondenza dei dati relativi alle impronte digitali registrati nella base di dati con quelli trasmessi da uno Stato membro.

3. Il numero di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento Eurodac rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che trasmette i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a un richiedente asilo o a una persona di cui agli articoli 8 o 11 del regolamento Eurodac. Il numero di riferimento inizia con la o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati, conformemente alla norma di cui all'elenco dell'allegato I. La o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone. I dati relativi ai richiedenti asilo sono contrassegnati da «1», quelli relativi alle persone di cui all'articolo 8 del regolamento Eurodac da «2» e quelli relativi alle persone di cui all'articolo 11 del regolamento Eurodac da «3». L'unità centrale definisce le procedure tecniche necessarie affinché gli Stati membri assicurino il ricevimento di dati univoci da parte dell'unità centrale.

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.